

Con la [circolare INPS 28 luglio 2022, n. 92](#), l'Istituto ha fornito le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche in seguito al **trasferimento all'INPS** della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (**INPGI**), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI 1).

In particolare è stato chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate o da liquidare al momento del trasferimento all'INPS, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), viene applicato il regolamento in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro previsto dal Fondo stesso.

Con il [messaggio 22 novembre 2022, n. 4213](#), si forniscono chiarimenti sul regime di **cumulo della pensione con i redditi da lavoro**, prodotti in Italia e all'estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi da parte dei titolari di trattamenti di invalidità e pensioni anticipate.